

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.

REPERTORIO N.

L'anno duemilaventicinque il giorno del mese di

tra

Il **COMUNE DI BIELLA** rappresentato dal Sig. OLIVERO MARZIO nato a TORINO il 16/03/1961 e residente in VIA VESCOVADO N. 5 – 13900 BIELLA, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore (P.IVA del Comune: 00221900020)

e

- CROVELLA DAVIDE, nato a BIELLA il 26/03/1969 e residente in VIA BERNARDINO GALLIARI N. 102 – 13811 ANDORNO MICCA (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI ANDORNO MICCA** (P.IVA del Comune: 00335290029)
- SITZIA CRISTINA, nata a BIELLA il 01/10/1981 e residente in VIA CONTE O. GIANASSO DI PAMPARATO N. 22 – 13871 BENNA (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI BENNA** (P.IVA del Comune: 00396850026)
- GUERRIERO FRANCESCA, nata a BIELLA il 05/02/1977 e residente in VIA ELVO N. 6 – 13872, BORRIANA (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI BORRIANA** (P.IVA del Comune: 00378750020)
- PIATTI MAURIZIO, nato a DOUALA (CAMERUN) il 11/05/1958 e residente in FRAZ. RIABELLA N. 3 – 13812 CAMPIGLIA CERVO (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO** (P.IVA del Comune: 01308500022)
- GELONE PAOLO, nato a CANDELO (BI) il 07/03/1960 e residente in VIA CERVENTI N. 22 – 13878 CANDELO (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI CANDELO** (P. IVA del Comune: 1374130027)

- GUSULFINO MANUEL, nato a BIELLA il 10/10/1982 e residente in VIA GIOVANNI BEDUGLIO N. 19 – 13881 DORZANO (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI DORZANO** (P. IVA del Comune 00380100024)
- MAGGIA PAOLO, nato a BIELLA il 22/06/1967 e residente in VIA XX SETTEMBRE N. 31 – 13894 GAGLIANICO (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI GAGLIANICO** (C.F. del Comune: 00202080024)
- CASANA ENRICO, nato a BIELLA il 18/04/1979 e residente in VIA SALUSSOLA N. 13 – 13873 MASSAZZA (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI MASSAZZA** (P.IVA del Comune: 01394840027)
- MOGNAZ ALESSANDRO, nato a BIELLA il 04/10/1977 e residente in VIA XXV APRILE N. 2/A – 13816 MIAGLIANO (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI MIAGLIANO** (P.IVA del Comune: 00373450022)
- ROSAZZA PRIN CARLO, nato a AOSTA il 29/09/1963 e residente in VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR N. 56 – 13812 PIEDICAVALLO (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI PIEDICAVALLO** (P.IVA del Comune: 00390570026)
- MOLINO RAFFAELLA, nata a BIELLA il 24/04/1967 e residente in VIA ACQUADRO ROBELLO N. 6 – 13899 PRALUNGO (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI PRALUNGO** (P.IVA del Comune: 00328170022)
- LANZA CELESTINO, nato a RONCO BIELLESE il 17/09/1956 e residente in VIA LAMARMORA N. 23 – 13845 RONCO BIELLESE (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI RONCO BIELLESE** (P.IVA del Comune: 00390240026)
- DELMASTRO DELLE VEDOVE FRANCESCA, nata a BIELLA il 01/0/1982 e residente in VIA DELLA REPUBBLICA N. 30 – 13900 BIELLA, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI ROSAZZA** (P.IVA del Comune: 00390580025)
- BLOTTO ALESSANDRO, nato a BIELLA il 16/07/1975 e residente in VIA DELLA LIBERTA' N. 12° - 13816 SAGLIANO MICCA (BI), che interviene al presente atto in

qualità di Sindaco del **COMUNE DI SAGLIANO MICCA** (P.IVA del Comune: 00394740021)

- CHIODA EMANUELA, nata a BIELLA il 10/02/1968 e residente in VIA CAMPAGNOLA N. 7 – 13885 SALUSSOLA (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI SALUSSOLA** (P.IVA del Comune: 01204000028)
- MASIERO MAURO, nato a GATTINARA (VC) il 14/07/1960 e residente in VIA A. MANZONI N. 1A - 13876 SANDIGLIANO (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI SANDIGLIANO** (P.IVA del Comune: 00378740021)
- MANTELLO GINO, nato a BIELLA il 02/09/1964 e residente in VIA TIBOLDO BOLLA N. 30 – 13811 TAVIGLIANO (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI TAVIGLIANO** (P.IVA del Comune: 00377520028)
- RUSSO LUIGI, nato a BIELLA il 17/04/1982 e residente in FRAZIONE VALSERA N. 17 – 13844 TERNENGO (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI TERNENGO** (P.IVA del Comune: 00390220028)
- GHISIO DANIELE, nato a BIELLA il 04/05/1964 e residente in VIA AMEDEO AVOGADRO DI QUAREGNA N. 2 – 13900 BIELLA, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI TOLLEGNO** (P.IVA del Comune: 00373030022)
- BAZZAN GIAN LUCA, nato a TRIVERO (BI) il 06/09/1962 e residente in VIA J. F. KENNEDY N. 26 – 13871 VERRONE (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI VERRONE** (P.IVA del Comune: 00396860025)
- VAZZOLER CRISTINA, nata a MONASIER DI TREVISO (TV) il 24/07/1958 e residente in CORSO AVILIANUM N. 14 – 13856 VIGLIANO BIELLESE, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE** (P.IVA del Comune: 00415450022)
- MANGIARACINA GIOVANNI, nato a CASTELVETRANO (TP) il 22/03/1951 e residente in VIA BARAGGIA N. 11 – 13877 VILLANOVA BIELLESE (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE** (P.IVA

del Comune: 01394830028)

- PASTORIS MASSIMO, nato a TORINO il 24/02/1959 e residente in VIA SORDEVOLO MATTEO N. 1 – 13886 VIVERONE (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI VIVERONE** (P.IVA del Comune: 00378730022)
- DE FAVERI EDOARDO, nato a BIELLA il 27/09/2000 e residente in VIA ROMA N. 27 – 13848 ZUMAGLIA (BI), che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI ZUMAGLIA** (P.IVA del Comune: 00390230027)

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (G.U. n. 17 del 22/01/18) ha istituito il Codice della Protezione Civile attribuendo ai Comuni competenze in materia di Protezione Civile;
- il Sindaco, ai sensi dell'art. 3 comma c) di detto D. Lgs., facente parte del Servizio nazionale di Protezione civile è Autorità territoriale di Protezione Civile;
- l'art. 12 del d. Lgs 1/2018 individua le funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di Protezione Civile nei vari Comuni, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, gruppi comunali, mezzi ed attrezzature;
- fra le risorse disponibili devono essere considerati i Gruppi Comunali e le Associazioni convenzionate di volontariato di Protezione Civile (artt. 32 e 35 D.Lgs. 1/2018);

VISTI:

- L'art. 30 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;
- La legge regionale n° 7 del 14 aprile 2003;
- I regolamenti attuativi della L.R. n. 7/2003 approvati con D.G.R. 18 Ottobre 2004 n. 7/R, 8/R, 10/R, 11/R e D.G.R. 23 Luglio 2012 n. 5/R
- La Legge 100 del 12 luglio 2012;

- La Legge n. 135 del 7 agosto 2012 art. 19
- La Legge Regionale n. 11 del 28 settembre 2012
- La Legge n. 56 del 7 aprile 2014 art. 112
- Il D. Lgs. 1/2018

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - FINALITÀ

I Comuni elencati in premessa, d'ora in avanti denominati "Enti", svolgono in modo coordinato le attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, gestione emergenza e superamento emergenza).

ART. 2 - OBIETTIVI

Nell'ambito delle competenze del Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile, gli Enti si impegnano

- ad attuare il coordinamento degli interventi di Protezione Civile per quanto riguarda la pianificazione e la gestione, fatte salve le responsabilità e le competenze dell'Autorità territoriale di Protezione Civile (Sindaco);
- ad istituire gli organi di Protezione Civile Intercomunali previsti dal Regolamento Intercomunale di Protezione Civile;
- ad istituire il C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) per espletare le attività fisiche/funzionali di Protezione Civile (Sala Operativa, Sala Funzioni di Supporto);
- a cooperare con il Servizio di Protezione Civile della Città di Biella nel predisporre il Piano Intercomunale contenente gli scenari, le risorse, l'organizzazione e le procedure operative.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE

Il Centro Operativo Intercomunale ha sede presso il COMUNE DI BIELLA ed è coordinato per le attività di cui all'art.2 dal Sindaco del COMUNE DI BIELLA.

Il Sindaco di Biella è affiancato da un Vicecoordinatore eletto dall'assemblea dei rappresentanti degli Enti.

ART. 4 – FUNZIONI E COMPETENZE

Il Centro Operativo Intercomunale ha la funzione di coordinare e gestire le attività di Protezione Civile di competenza degli Enti partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni, nonché eventi di grande impatto locale.

Il Centro Operativo Intercomunale fermo restando il ruolo di Autorità di Protezione Civile in capo al Sindaco e le competenze dei relativi uffici di ogni comune convenzionato, che non sono assunte dal C.O.I., svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- prevenzione e previsione di eventi calamitosi redigendo apposito Piano Intercomunale di Protezione Civile. Gestione delle diverse fasi di allerta nonché supporto operativo al verificarsi della calamità attraverso l'apertura della Sala Operativa del C.O.I.;
- supporto, se richiesto e nei limiti della disponibilità, di personale, volontari, mezzi e strutture in caso di emergenza od in occasione di esercitazioni e/o grandi eventi;
- predisposizione, coordinamento e attuazione di almeno una esercitazione annuale di Protezione Civile che coinvolga tutti gli Enti interessati;
- formazione ed esercitazioni del personale e volontari addetti alla Protezione Civile.

Ai sensi delle direttive regionali ogni comune deve provvedere ad istituire il proprio Centro Operativo Comunale per far fronte alle proprie esigenze. Laddove non sia in grado di gestire autonomamente l'evento, il sindaco dell'Ente convenzionato può richiedere l'attivazione del Centro Operativo Intercomunale.

Il Centro Operativo Intercomunale si attiva autonomamente al verificarsi dell'emissione del bollettino di allerta arancione o superiore con l'apertura della Sala Operativa di Protezione Civile della Città di Biella, della quale si dà opportuna comunicazione attraverso la Posta Elettronica Certificata.

ART. 5 – PERSONALE E DOTAZIONI

Gli Enti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi, attrezzature, Gruppi Comunali/Intercomunali ed Associazioni di volontariato convenzionati, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori degli Enti convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.

Le funzioni amministrative ed operative concernenti la gestione della presente delega saranno esercitate nell'ambito del competente Servizio del Comune di Biella avvalendosi anche dei Gruppi Comunali/Intercomunali e delle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio e convenzionate.

Al piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che gli Enti partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

ART. 6 – DISPOSIZIONI LEGATE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il Sindaco, se trattasi di Gruppi Comunali/Intercomunali, ovvero il rappresentante legale, se trattasi di Associazioni di volontariato, garantisce sotto la propria responsabilità che tutto il personale dipendente e volontario, coinvolto nella presente convenzione e che prende parte alle attività, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- abbia compiuto l'età di 18 anni,
- abbia opportuna idoneità fisica,
- abbia adeguata preparazione professionale,
- sia provvisto di adeguata esperienza mediante partecipazione ad attività analoghe a quella da svolgere,
- sia fornito di attrezzature idonee e Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento delle attività (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.),
- sia coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art 4, comma 1, ex L. 266/1991), restando esonerato

l'Ente attivatore da ogni responsabilità. La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dei Comuni o delle Associazioni (D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha **durata di anni 5** (CINQUE) decorrenti dal 1° gennaio 2025 a tutto il 31.12.2029.

Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ART. 8 – MEZZI FINANZIARI E SPESE

Le spese relative alla presente convenzione si suddividono in:

- 1) Spese generali
- 2) Spese straordinarie

Nelle spese generali rientrano:

- la predisposizione, redazione e costante aggiornamento del Piano Intercomunale nonché il coordinamento base delle allerte meteo con conseguente apertura della sala operativa intercomunale così come in occasione di grandi eventi;
- l'organizzazione delle esercitazioni, il pattugliamento del territorio ed il controllo dei presidi idraulici;
- il mantenimento e la manutenzione ordinaria della rete radio.

Nelle spese straordinarie rientrano:

- eventuali interventi in emergenza effettuati per conto dei singoli comuni e/o gruppi di comuni che verranno valutate all'uopo;
- ampliamento e/o modifica sostanziale della rete radio o di altro sistema tecnologico;
- utilizzo di personale NON dipendente degli Enti convenzionati eventualmente attivato a supporto del Centro Operativo Intercomunale in caso di particolari esigenze e necessità.

Le quote comprensive delle spese generali, derivanti dall'attuazione della presente

Convenzione, sono gestite e anticipate dal Comune di Biella il cui Sindaco è coordinatore del Centro Operativo Intercomunale e poi ripartite annualmente tra i Comuni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, con quota individuata con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci ogni anno.

Quanto dovuto da ogni Ente dovrà essere versato al Comune capofila entro il 30 Giugno di ogni anno. In caso di ritardo nel versamento sono applicabili gli interessi al tasso legale.

Gli Enti convenzionati stanziavano nei propri bilanci di previsione annuale e pluriennale, i trasferimenti di cui sopra.

Le eventuali spese derivanti da interventi in emergenza effettuati per conto di singoli Comuni sono quantificate dal coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, e poste a carico del Comune che ne ha beneficiato.

ART. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 7, ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'ente recedente deve darne comunicazione agli organi consiliari dei Comuni interessati, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti Enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.

Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

L'accordo di cui al comma 3 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere. Il recesso degli Enti associati dalla presente Convenzione non

fa venir meno la gestione associata del Servizio per i restanti Comuni.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione, o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da due membri nominati da ciascuno degli Enti interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ente capo convenzione, su istanza della parte più diligente.

In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere richieste dai Consigli degli Enti componenti ed apportate soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente, a cura del COMUNE DI BIELLA in qualità di capofila.

ART. 11 AMMISSIONE NUOVI COMUNI

Qualora un nuovo Comune intenda aderire alla presente convenzione, deve farne domanda al COMUNE DI BIELLA in qualità di capofila, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale;

L'ammissione è subordinata all'approvazione di tutti gli Enti convenzionati mediante deliberazione dell'Assemblea dei Comuni formalizzata con deliberazione di Consiglio da parte del Comune di Biella in qualità di capofila.

La convenzione sarà adeguata al nuovo assetto territoriale che farà capo alle future Unioni o fusioni di Comuni.

L'ammissione di eventuali altri Comuni aderenti alle future Unioni di Comuni, sarà regolata dai precedenti commi, inoltre dovrà essere valutato l'aspetto economico, finanziario e la dotazione del personale del Servizio.

ART. 12 – SPESE DI CONVENZIONE

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE	TIMBRO E FIRMA	COMUNE	TIMBRO E FIRMA
ANDORNO MICCA		ROSAZZA	
BENNA		SAGLIANO MICCA	
BIELLA		SALUSSOLA	
BORRIANA		SANDIGLIANO	
CAMPIGLIA CERVO		TAVIGLIANO	
CANDELO		TERNENGO	
DORZANO		TOLLEGNO	
GAGLIANICO		VERRONE	
MASSAZZA		VIGLIANO B.SE	
MIAGLIANO		VILLANOVA B.SE	
PIEDICAVALLO		VIVERONE	
PRALUNGO		ZUMAGLIA	
RONCO BIELLESE			